

SENATO DELLA REPUBBLICA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

GIOVEDÌ 19 DICEMBRE 1957

(78^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CERICA

INDICE

Disegni di legge:

« Estensione dell'indennità speciale prevista dall'articolo 32 della legge 31 luglio 1954, numero 599, ai sottufficiali che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno fra il 1° gennaio e il 25 agosto 1954 e siano cessati dal servizio per raggiunti limiti di età o di servizio o per infermità dipendente da causa di servizio »
(2240) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE Pag. 1155, 1156
ANGELILLI, *relatore* 1156

« Modifica dei termini di liquidazione della indennità supplementare da parte delle Casse ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » **(2241) (Seguito della discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 1156, 1158
BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 1157, 1158
MESSE 1157
ROGADEO, *relatore* 1157, 1158

La seduta è aperta alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Angelilli, Cadorna, Cerica, Cornaggia Medici, De Bacci, Farina, Grammatico, Granzotto Basso, Imperiale, Iorio, Jannuzzi, Marchini Camia, Messe, Prestisimone, Rogadeo, Smith e Taddei.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Negri è sostituito dal senatore Marzola.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Bosco.

CORNAGGIA MEDICI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Estensione dell'indennità speciale prevista dall'articolo 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599, ai sottufficiali che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno fra il 1° gennaio e il 25 agosto 1954 e siano cessati dal servizio per raggiunti limiti di età o di servizio o per infermità dipendente da causa di servizio »
(2440).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione dell'indennità speciale prevista dall'articolo 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599, ai sottufficiali che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno fra il 1° gennaio e il 25 agosto 1954 e siano cessati dal servizio per raggiunti limiti di età o di servizio o per infermità dipendente da causa di servizio ».

Comunico che la Commissione finanze e tesoro non ha nulla da osservare dal lato finanziario.

4^a COMMISSIONE (Difesa)78^a SEDUTA (19 dicembre 1957)

Dichiaro aperta la discussione generale.

ANGELILLI, *relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame, concernente l'estensione dell'indennità speciale prevista dall'articolo 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599, ai sottufficiali che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno fra il 1° gennaio e il 25 agosto 1954 e siano cessati dal servizio per raggiunti limiti d'età o di servizio o per infermità dipendente da causa di servizio, intende, integrando la legge 31 luglio 1954, n. 599, compiere un atto di equità nei confronti di quei sottufficiali che, pur essendo in possesso degli altri requisiti indicati dalla legge, sono rimasti esclusi dal beneficio per aver compiuto il 65° anno nel periodo 1° gennaio-25 agosto 1954.

L'articolo 84 della legge stessa, infatti, prevede la concessione dell'indennità speciale istituita con l'articolo 32 ai sottufficiali che, trovandosi nelle condizioni previste, non avessero compiuto i 65 anni al momento della pubblicazione della legge.

Analogha situazione si è verificata con gli ufficiali: gli ufficiali che, pur avendo i necessari requisiti richiesti dalla legge 10 aprile 1954, n. 113, per usufruire del beneficio in tale legge previsto, avevano superato il limite di età alla data di entrata in vigore del provvedimento (1° maggio 1954) ne restarono esclusi. Onde eliminare tale disparità fu, quindi, estesa anche ad essi la concessione delle indennità previste dalla legge 10 aprile 1954, n. 113, con la legge 9 agosto 1954, n. 659.

Altrettanto appare equo e doveroso fare anche nei confronti dei sottufficiali che per analoghi motivi non hanno potuto usufruire del beneficio previsto dall'articolo 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599, ed è questo appunto che si propone il provvedimento che il Ministro della difesa, di concerto col Ministro del tesoro, sottopone al nostro esame, e al quale, in considerazione del suo particolare carattere, credo non verrà a mancare l'approvazione della Commissione tutta.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura.

Art. 1.

L'indennità speciale prevista dall'articolo 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599, compete, a decorrere dal 1° gennaio 1954 e sino a 65 anni, anche ai sottufficiali che si sono trovati nelle condizioni richieste per l'applicazione dell'articolo 84 della suddetta legge fra il 1° gennaio 1954 e la data di entrata in vigore della legge stessa.

(È approvato).

Art. 2.

Alla copertura dell'onere di lire 12.470.000 derivante dalla presente legge sarà provveduto, nell'esercizio finanziario 1957-58, per lire 11.000.000 a carico degli stanziamenti del capitolo 138 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1957-58 e per lire 1.470.000 con gli ordinari stanziamenti del capitolo 18 del predetto stato di previsione.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifica dei termini di liquidazione della indennità supplementare da parte delle Casse ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (2441).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifica dei termini di liquidazione della indennità supplementare da parte delle Casse ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ».

Ricordo, in via preliminare, alla Commissione che la discussione di questo disegno di legge, iniziata nella precedente seduta, è stata poi sospesa, per dar modo al rappresentante del Governo, senatore Bosco, assente, di rispondere al riguardo dopo che il senatore Messe

4^a COMMISSIONE (Difesa)78^a SEDUTA (19 dicembre 1957)

aveva presentato il seguente emendamento aggiuntivo all'articolo 1:

« Per gli ufficiali dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che nelle posizioni di ausiliaria o riserva siano stati richiamati in servizio per almeno sei mesi, l'indennità supplementare viene riliquidata dopo il collocamento in congedo sulla base dell'ultimo stipendio percepito durante il richiamo, detraendo le eventuali somme corrisposte dalla Cassa allo stesso titolo, e corrisposta dopo trascorso lo stesso periodo di tempo previsto nei precedenti commi ».

ROGADEO, *relatore*. Ho esaminato attentamente l'emendamento presentato dal senatore Messe e dichiaro che lo ritengo non pertinente.

Il disegno di legge, sottoposto al nostro esame, tratta esclusivamente di riduzione uniforme a 4 anni del termine difformemente previsto dalle leggi istitutive delle tre Casse ufficiali per la liquidazione della medesima indennità supplementare, primo passo verso successivi provvedimenti intesi a liquidare questa indennità all'atto della messa in congedo dell'ufficiale. L'emendamento del senatore Messe mira a variare la misura di questa indennità.

Poichè esiste già una differenza nel funzionamento delle Casse ufficiali, dato che per la Marina e l'Aeronautica l'iscrizione alla Cassa cessa alla data di cessazione dal servizio permanente, mentre per gli ufficiali dell'Esercito la loro iscrizione continua in caso di richiamo, e la liquidazione è fatta in base allo stipendio percepito all'atto della cessazione del servizio permanente, ma con il computo degli anni di richiamo, con l'approvazione dell'emendamento Messe si renderebbe necessaria una riorganizzazione degli ordinamenti delle tre Casse ufficiali per non accentuare la differenza di trattamento fra gli ufficiali delle tre Forze armate, con un evidente ritardo dell'approvazione di questa riforma che è attesa dalla totalità degli ufficiali.

Si tenga presente che a norma delle rispettive leggi istitutive la misura della indennità supplementare può essere variata con determinazione del Ministro, su proposta del Consiglio di Amministrazione, facoltà questa che ri-

solverebbe facilmente, ed in sede più opportuna, la questione prospettata dall'emendamento.

MESSE. Desidererei chiarire la portata del mio emendamento.

Bisogna precisare innanzi tutto che la situazione dell'Esercito è diversa da quella della Marina e della Aeronautica.

L'Aeronautica e la Marina non fanno trattenute sullo stipendio degli ufficiali che sono stati richiamati in servizio, anche se nel periodo di richiamo abbiamo conseguito delle promozioni; dette trattenute sono, invece, effettuate dall'Esercito, in base, e proporzionalmente, allo stipendio che l'ufficiale percepisce durante il richiamo.

L'emendamento da me presentato mira a questo: corrispondere dette indennità in base alla trattenuta che viene fatta agli ufficiali dell'Esercito durante il periodo in cui sono stati richiamati ed abbiano conseguito delle promozioni.

Ora, del fatto che le Casse ufficiali abbiano una posizione diversa l'una dall'altra, noi possiamo anche prendere atto e magari rammarrarci di dover constatare che anche questo è un inconveniente della lamentata mancata unificazione delle tre Forze armate. Ma col mio emendamento, ripeto, intendo riferirmi alla particolare situazione in cui si trovano gli ufficiali dell'Esercito richiamati dall'ausiliaria o dalla riserva i quali, a differenza dei colleghi della Marina e dell'Aeronautica che non subiscono trattenute di sorta, versano alla Cassa somme nel periodo di richiamo.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Desidero far presente alla Commissione che il Governo ritiene che l'emendamento non sia assecondabile, date, soprattutto, le sue conseguenze onerose, sicuramente non sostenibili dalle Casse ufficiali, le quali già affrontano un notevole peso nell'anticipare, come disposto dal disegno di legge, il pagamento agli aventi diritto della indennità suddetta.

MESSE. Non posso non tenere nel giusto conto le considerazioni fatte dal Sottosegretario per la difesa, senatore Bosco, soprattutto per quanto ha tratto alle onerose conseguenze; ragion per cui non insisto nell'emendamento proposto e lo ritiro, anche per non

4^a COMMISSIONE (Difesa)78^a SEDUTA (19 dicembre 1957)

danneggiare coloro che col disegno di legge si avvantaggeranno. Vorrei prospettare, però, al rappresentante del Governo l'opportunità di addivenire al più presto ad una regolamentazione unica per le tre Casse ufficiali, in modo che oneri e benefici siano uguali per tutti.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è lieto di accogliere la richiesta, prospettata dal senatore Messe, di porre in studio un progetto di unificazione delle tre Casse ufficiali.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'indennità supplementare prevista dalla legge 29 dicembre 1930, n. 1712, per gli ufficiali dell'Esercito, dalla legge 14 giugno 1934, numero 1015, per gli ufficiali della Marina militare e dalla legge 4 gennaio 1937, n. 35, per gli ufficiali dell'Aeronautica militare, è corrisposta agli ufficiali che ne abbiano diritto, allo scadere del quarto anno dalla data di cessazione dal servizio permanente.

In relazione alle disponibilità finanziarie di ciascuna Cassa, il termine di cui al comma precedente può essere ridotto con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Consiglio di amministrazione di ciascuna Cassa medesima.

(È approvato).

Art. 2.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nella presente legge o comunque con essa incompatibili.

(È approvato).

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Art. 3.

Agli ufficiali nei cui riguardi il quadriennio di cessazione dal servizio permanente effettivo

sia già scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge o venga a scadere nei quattro anni successivi, la indennità supplementare potrà essere corrisposta gradualmente, entro i termini previsti dalle disposizioni preesistenti, secondo norme che saranno stabilite con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e sentito il parere del Consiglio di Stato.

ROGADEO, *relatore*. Per una migliore dizione dell'articolo 3, ritengo che sia necessario sopprimere l'ultimo rigo, e precisamente le parole: « e sentito il parere del Consiglio di Stato ». Approvando senza questo emendamento l'articolo 3, si verrebbe ad introdurre una nuova norma, dato che il parere del Consiglio di Stato non è mentovato in nessuna delle leggi istitutive delle Casse ufficiali e si ritarderebbe l'iter della riforma.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, pongo in votazione la proposta di soppressione dell'ultimo rigo dell'articolo 3, avanzata dal senatore Rogadeo.

(È approvata).

Metto in votazione l'articolo 3 quale risulta dopo la soppressione dell'ultimo rigo.

(È approvato).

Metto in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,10.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari